

CENTRO DI AIUTO ALLA VITA DI CREMONA – ODV

CF 93002800196

STATUTO NORME GENERALI

Art.1

1.E' costituito in Cremona l'ente del terzo settore in forma di organizzazione di volontariato denominato "Centro di Aiuto alla Vita di Cremona - ODV", di seguito indicato con il termine "Associazione".

2.L'Associazione ha sede legale nel Comune di Cremona, via Milano 5C. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 2

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D.Lgs. n. 117/2017.

2. Il presente statuto contiene le norme relative al funzionamento dell'Associazione.

3.Lo statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione e vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione stessa.

4.In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

Art. 3

1.L'Associazione non ha fini di lucro, neppure indiretto, e opera esclusivamente per fini di Solidarietà, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti.

2.L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari associati.

3.L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

4.Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro

subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

5.L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Art 4

1.L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in quanto si propone di difendere la vita umana dal suo concepimento sino ai primi tre anni di vita del nascituro. Promuove con ogni mezzo una mentalità aperta all'accoglienza e alla protezione di ciascun essere umano.

2.Opera per un generale rinnovamento della società e, a tal fine, considera il diritto alla vita come prima espressione della dignità umana, fondamento di ogni altro diritto dell'uomo, garanzia di una corretta definizione e promozione della libertà dei diritti naturali, della democrazia e della pace, ma soprattutto rispecchia i valori Cristiani sui quali l'Associazione si radica.

Art. 5

1.L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via prevalente, l'attività di interesse generale rappresentata da:

- a. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- c. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art 5 Dlgs 117/2017;
- d. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- f. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. In particolare l'Associazione attribuisce importanza decisiva alla tutela della vita umana

nascente, con particolare attenzione a quella appena concepita, e persegue tutte quelle iniziative idonee a promuovere il riconoscimento, la difesa e l'accoglienza, operando alacremente per far rimuovere gli ostacoli che si oppongono al suo sorgere e al suo svilupparsi.

2. Le attività erogate dall'associazione sono le seguenti:

- assistenza morale e materiale alle mamme e ai nuclei famigliari in difficoltà economiche con bambini fino ai tre anni di età
- distribuzione di oggetti per l'infanzia
- distribuzione di alimenti per l'infanzia
- distribuzione di vestiario e ausili per l'igiene dei bambini fino ai tre anni di età

3. L'associazione opera in collaborazione con il consultorio Ucipem di Cremona e con Regione Lombardia al fine di aiutare le famiglie nello svolgimento di pratiche per il sostegno all'infanzia.

Art. 6

1. Il Cav di Cremona aderisce, quale socio ordinario e con vincolo federativo al Movimento per la vita Italiano (federazione dei Movimenti per la vita e dei centri di aiuto alla Vita d'Italia), di cui condivide l'ispirazione e la finalità. Aderisce inoltre alla FEDERVITA LOMBARDIA, (federazione dei CAV e dei MPV della Lombardia).

Art. 7

1. L'Associazione potrà presentare, ai competenti Enti pubblici, eventuale domanda di riconoscimento giuridico (secondo le vigenti norme di legge), così come richiedere e mantenere l'iscrizione al RUNTS.

Art. 8

1. L'Associazione potrà stipulare convenzioni con Enti pubblici e realizzare autonomamente le diverse forme di partecipazione previste, nel pieno rispetto delle proprie finalità statutarie.

Art. 9

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) Quote associative e contributi degli aderenti;
- b) Contributi di privati;
- c) Contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) Donazioni e lasciti testamentari;
- e) Rimborsi derivati da convenzioni;
- f) Entrate derivanti dall'eventuale esercizio di attività commerciali e produttive marginali;
- g) Fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente;
- h) Ogni altro provento derivante da iniziative benefiche e sociali.

L'esercizio sociale e finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2.L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

3.L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

SOCI

Art.10

1. Possono presentare domanda di ammissione all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

2.La domanda di ammissione che dovrà contenere:

▢ l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché i recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

▢ la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

3.L'ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione.

4.Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato.

5.L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

6.Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

7.Sono soci dell'Associazione, oltre ai fondatori, coloro che, condividono gli scopi, presentano domanda scritta in qualità di soci ordinari.

8. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

9. Ciascun socio ha diritto:

a) di votare per l'elezione degli organi sociali e di presentare la propria candidatura agli stessi e comunque esprimere il proprio voto in Assemblea;

b) di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;

c) di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare i verbali e gli altri libri sociali;

d) di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate secondo i limiti e con le modalità predefinite dagli organi sociali.

10. Ciascun socio il dovere di:

a) di rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, anche se dissenziente,

quanto deliberato dagli organi sociali;

- b) di attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, per il conseguimento dello scopo sociale;
- c) di non arrecare danno all'Associazione;
- d) di versare la quota associativa, secondo l'importo eventualmente stabilito in sede di approvazione del bilancio preventivo, o eventuali contributi straordinari finalizzati a supportare le attività associative

11. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Art. 11

1. La qualità di socio si perde per:

- dimissioni volontarie. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicarlo in forma scritta al Consiglio Direttivo il quale provvederà ad aggiornare il libro soci. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato salvo il rispetto degli impegni precedentemente presi con l'Associazione.
- esclusione: il socio, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'Associazione stessa.
- decadenza: dovuta a morosità nel versamento di almeno due quote annuali, e/o ad assenza reiterata alle assemblee sociali)

2. L'esclusione e decadenza è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, con voto segreto

3. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

4. Il socio recedente e quello che per qualsiasi motivo, non faccia più parte dell'Associazione non hanno alcun diritto di ordine patrimoniale né di qualsiasi altra natura nei confronti dell'associazione. Nessuno potrà mai rivendicare compensi o restituzioni di quote, essendostabilito che ogni apporto resta destinato ai fini associativi.

GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 12

1. L'Associazione si è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza tra i soci.

2. Sono organi dell'associazione:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo,
- c) Il Presidente

d) Il segretario

e) L'organo di controllo e/o il revisore legale dei conti nei casi imposti dalla legge

Art. 13

1. Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite, è comunque dovuto il rimborso delle spese sostenute e documentate, nell'interesse e per conto dell'Associazione, da chi ne ha avuto autorizzazione dai competenti organi sociali. Ogni incarico sarà eseguito nel pieno rispetto delle finalità associative e in armonia con le direttive impartite dagli organi preposti, e, in ogni caso, con l'osservanza della massima riservatezza su notizie e fatti riguardanti le persone incontrate.

Art. 14

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta, nei limiti previsti all'art 3 comma 2 del presente statuto.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 15

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci (fondatori e ordinari) in regola con il versamento della quota associativa ed è l'organo sovrano. Ogni socio ha diritto ad esprimere il proprio voto. Ogni socio può rappresentare per delega soltanto un altro socio.

2. Alle assemblee possono partecipare anche persone non socie, su invito o autorizzazione del Presidente, comunque non godono di diritto di voto.

3. L'Assemblea può essere convocata in forma ordinaria o in forma straordinaria.

Art. 16

1. L'assemblea è convocata dal presidente, almeno una volta l'anno o quando ne facciano richiesta un decimo dei soci, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

2. L'assemblea si riunisce di norma presso la sede sociale o, se del caso, in altro luogo, ma sempre nel territorio della Lombardia.

Art. 17

1. L'assemblea è presieduta da Presidente dell'Associazione (o in sua assenza dal Vice presidente), il quale per la redazione del verbale è coadiuvato dal segretario (o in sua assenza, da un socio designato dall'assemblea stessa).

2. All'occorrenza l'assemblea provvede a nominare due scrutatori, scegliendoli fra le persone presenti.

Art. 18

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei soci regolarmente iscritti, in seconda convocazione, con la presenza di almeno il 20% dei soci.

2. Le delibere dell'assemblea ordinaria sono valide se assunte con voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti aventi diritto al voto.

Art. 19

1. L'assemblea ordinaria:

- a) Stabilisce le linee generali di azione dell'Associazione;
- b) Nomina e revoca il consiglio direttivo, dopo averne determinato il numero dei componenti;
- c) Discute e approva il programma di attività per l'anno successivo, proposti dal consiglio direttivo;
- d) Discute e approva entro il 30 maggio di ogni anno il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività dell'anno precedente, predisposti dal consiglio direttivo;
- e) Nomina se necessario, una commissione di probiviri incaricati di dirimere eventuali controversie sorte all'interno dell'associazione;
- f) Delibera sulle materie comunque sottoposte al consiglio direttivo o da almeno un decimo dei soci regolarmente iscritti.
- g) Elegge quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- h) Delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- i) Delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;

Art. 20

1. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

2. L'assemblea straordinaria è validamente costituita e le delibere sono valide se assunte:

- a) Con la presenza di tre quarti dei soci in prima convocazione e di almeno i tre quinti dei soci regolarmente iscritti in seconda convocazione o successiva e col voto favorevole

della maggioranza dei presenti, per modificare lo statuto.

b) Con la presenza di tre quarti dei soci regolarmente iscritti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, nominando contemporaneamente uno o più liquidatori sia in prima che in successiva convocazione.

3. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

4. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

5. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

6. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 21

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione.

2. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

3. Esso opera in attuazione degli indirizzi statuari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

4. Il consiglio direttivo è formato da un minimo di cinque a un massimo di 11 componenti, eletti dall'assemblea fra i propri soci per un triennio.

5. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art. 22

1. Il consiglio direttivo viene convocato, con almeno 7 giorni di preavviso e con la fissazione dell'ordine del giorno, dal presidente, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno o lo richieda almeno un terzo dei componenti il consiglio.

2. La prima riunione del consiglio direttivo, dopo l'elezione da parte dell'assemblea è convocata e presieduta dal consigliere più anziano d'età.

Art. 23

1. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza di più della metà dei suoi componenti. Le decisioni sono valide se prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
2. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo è redatto verbale da parte del Segretario dell'Associazione.

Art. 24

1. Al consiglio direttivo spettano tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza alcuna limitazione che non sia per legge, per statuto o per delibera dell'assemblea. Esso ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni o necessari per il raggiungimento e l'attuazione degli scopi sociali.

Art. 25

1. Tra le varie iniziative di sua competenza, il consiglio direttivo:
 - a) Provvede all'esecuzione dei deliberati dell'assemblea;
 - b) Elegge, fra i membri eletti dall'assemblea dei soci, a maggioranza semplice e (occorrendo) a scrutinio segreto, il Presidente, il vicepresidente e il segretario;
 - c) Propone all'assemblea l'ammontare della quota associativa annuale, nonché i modi e i termini per il suo versamento;
 - d) Predisporre il programma annuale, nonché il progetto di bilancio consuntivo e di relazione sull'attività svolta dall'associazione;
 - e) Ratifica gli atti di ordinaria amministrazione, di propria competenza assunti in via d'urgenza dal presidente;
 - f) Delibera l'adesione ad organismi e in genere sulle iniziative di cui agli art. 6, 7 e 8 dello statuto;
 - g) Approva o rigetta le domande di ammissione;
 - h) Propone all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
 - i) Accerta, a maggioranza semplice, la decadenza del socio moroso o non attivo da almeno 2 anni.

Art. 26

1. Qualora uno dei consiglieri eletti cessi dalla carica, il Consiglio Direttivo ne delibererà la surrogazione con il primo dei non eletti. Ove non vi siano candidati non eletti disponibili, l'Assemblea eleggerà, nella prima riunione utile, il consigliere sostituto. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
2. In ogni caso qualora venisse a mancare la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo deve considerarsi decaduto e il Presidente deve convocare quanto prima l'Assemblea ordinaria e procedere al suo rinnovo.

3. Tutti i componenti del consiglio direttivo, il cui mandato è scaduto, restano in carica fino a che non siano stati eletti i loro successori.
4. Ciascun consigliere può essere riconfermato, anche più volte.

IL PRESIDENTE

Art. 27

1. Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti.
2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea con deliberazione approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.
3. Il Presidente dell'Associazione:
 - a) Ha la firma su tutti gli atti e rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi e in giudizio;
 - b) Convoca e presiede l'assemblea dei soci, convoca e presiede il consiglio direttivo;
 - c) Promuove lo sviluppo dell'associazione e ne coordina l'attività impartendo le necessarie indicazioni di carattere operativo e organizzativo;
 - d) Cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del consiglio;
 - e) Nell'ambito dell'ordinaria amministrazione può prendere, nei casi di urgenza e necessità, decisioni di competenza del consiglio direttivo sottoponendolo allo stesso per la ratifica alla sua prima riunione.
 - f) Può essere riconfermato nella carica per un massimo di due (2) mandati consecutivi.

Art. 28

1. Il Vicepresidente sostituisce a pieno titolo il Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso e lo coadiuva in generale nell'attività di promozione e di organizzazione dell'associazione.

IL SEGRETARIO

Art. 29

1. Il segretario dell'associazione:
 - a) Cura la normale amministrazione e la tenuta dei relativi libri contabili, predisponendo altresì le bozze dei bilanci;
 - b) Esercita anche la funzione di tesoriere dell'associazione;
 - c) Redige i verbali delle riunioni e tiene aggiornati gli altri libri sociali;
 - d) Assiste il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni, specialmente per il buon funzionamento degli organi collegiali.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE

Art 30

1. L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti di legge e su delibera dell'Assemblea
2. La composizione e le funzioni dell'Organo di Controllo sono quelle determinate dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 .
3. L'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro, al ricorrere dei requisiti di legge

LIBRI SOCIALI

Art. 31

1. Sono libri sociali dell'Associazione:
 - a) il libro dei soci, contenente l'elenco dei soci dell'Associazione;
 - b) il libro verbali dell'Assemblea, contenente gli avvisi di convocazione e i verbali dell'Assemblea;
 - c) il libro verbali del Consiglio Direttivo, contenente i verbali del Consiglio Direttivo;
 - d) il libro dei volontari contenente i nominativi delle persone che svolgono attività di volontariato non occasionale per l'Associazione.
2. La tenuta dei libri sociali è a cura del Segretario dell'Associazione.
3. I verbali, di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal Segretario.

SCRITTURE CONTABILI E ESERCIZIO SOCIALE

Art. 32

1. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 33

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.
3. Al bilancio consuntivo deve essere allegata una relazione sulle attività.
4. La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di maggio.
5. Il programma di attività dell'esercizio è elaborato dal Consiglio Direttivo e deve essere

